

Articolo 4 TUIR - Coniugi e figli minori.

1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata:
 - a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli artt. 177 e seguenti del **c.c.** sono imputati a ciascuno dei coniugi per meta' del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell'art. 210 dello stesso codice. I proventi dell'attivit  separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;
 - b) **i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seguenti del c.c. sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi.** Nelle ipotesi previste nell'art. 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
 - c) ...